


15454
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA D.E.R. DICHIARAZIONE N. DEL 5 DIC. 2003




FONDAZIONE
GIUSEPPINA BRUNENGHI

O.N.L.U.S.

Castelleone (CR)

STATUTO



**STATUTO DELLA FONDAZIONE
GIUSEPPINA BRUNENGGHI - ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE**

PREMESSE

In data 12 febbraio 1957 moriva in Finalborgo Giuseppina Brunenghi. La defunta lasciava un testamento olografo, datato 30 maggio 1944 con il quale nominava ed istituiva erede universale di tutti i suoi beni l'Opera Pia «piccola Casa della Divina Provvidenza» detta Cottolengo, di Torino.

D'intesa con il Comune di Castelleone e con l'E.C.A., si costituì un'opera dotata di personalità giuridica, alla quale il «Cottolengo» conferì i beni ereditati e denominata Fondazione Giuseppina Brunenghi.


Con D.P.R. 1° dicembre 1971, n. 1337, la Fondazione veniva eretta in Ente Morale. Si dava pertanto corso alla vendita degli immobili al fine di poter realizzare una casa per anziani, opera resa possibile anche per la generosità e sensibilità delle sorelle Valcarenghi Maria Teresa e Laura di Castelleone che donarono un'ampia area posta in zona "Beccadello".

TITOLO I° - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E MEZZI

Art. 1

-Denominazione e sede-

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "Giuseppina Brunenghi O.N.L.U.S." con sede legale a Castelleone, provincia di Cremona, in via Beccadello n. 6.



*Angelo Ferrero
Superiore Sindacato*

Donata Ruffini

*Carlo Caporali
Maria Teresa R.*

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno di comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.
2. La Fondazione ispira la propria attività alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, riconoscendo ed affermando la centralità della persona e la tutela della sua dignità, nonché della sua dimensione spirituale e materiale. A tale scopo all'interno dell'Ente si provvederà al servizio religioso secondo il culto Cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi che verranno stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e la parrocchia SS. Filippo e Giacomo di Castelleone.
3. La Fondazione presta la necessaria assistenza senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, secondo principi di uguaglianza, imparzialità, solidarietà responsabilità ed etica, perseguendo i propri obiettivi ispirandosi ai valori cristiani.
4. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

7. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali può cooperare con Enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni, ecc. e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti.

Art. 3


-Patrimonio-

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 31.12.2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 17 del 03.02.2003, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) proventi derivanti da alienazioni patrimoniali;
 - c) contributi, oblazioni ed atti di liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e comunque da ogni altra erogazione ed entrata pervenuta alla Fondazione;
 - d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;



Roberto Pini
Supervisore Amministrativo

Corrado Pini *Carlo Gatti*
Membro del Consiglio

- e) rette, tariffe, contributi ed altre entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 5

-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:
- a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Direttore Generale;
 - d) Il Revisore dei Conti;

Art. 6

-Consiglio di amministrazione-

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, compreso il Presidente, dei quali uno di diritto e quattro designati;
2. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
- il parroco pro-tempore della parrocchia dei SS Filippo e Giacomo di

Castelleone, quale membro di diritto, o persona della parrocchia medesima da lui designata;

- n. 1 nominato dal Vescovo pro-tempore di Cremona;
 - n. 1 nominato dal Direttore della Piccola casa della Divina Provvidenza detta "Cottolengo" di Torino;
 - n. 2 nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Castelleone.
3. Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri può essere riconosciuta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 4.12.1997, n° 460.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 7


-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-


1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione nominati durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione per un solo ulteriore mandato.
2. Entro la data di naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dello stesso.
3. In caso di non ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nei tempi stabiliti dalla legge, ne assume le funzioni il Direttore Generale, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, nei limitati casi di necessità e di urgenza


Art. 8

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso


Roberto Mondini


Antonio Ferraro



di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Decadono dall'incarico i consiglieri designati che perdono i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 9

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa. Si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-


1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.


2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri presenti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed è titolare dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare:
 - a) approva il conto economico di previsione;
 - b) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
 - c) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
 - d) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - e) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
 - f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - g) delibera la misura delle rette o tariffe;
 - h) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
 - i) nomina il Revisore dei Conti;
 - j) nomina il Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, che assume anche le funzioni di segretario;
 - k) provvede alla predisposizione dei piani di assunzione del personale e al licenziamento del personale.


Sergio Luchini


Carlo Caporali
Mario Teodoro

Art. 12


-Presidente e vicepresidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza e dura in carica per cinque anni, in corrispondenza al mandato Consigliere.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i consiglieri, un vice Presidente che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il vice Presidente, le loro funzioni vengono assunte dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di nomina il più anziano di età.

Art. 13

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Cura inoltre i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) esercitare tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega e, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, assumere i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione



sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 14 -

-Direttore Generale-

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione nonché i piani di sviluppo delle attività.
2. Il Direttore Generale è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni, come definito nel regolamento generale di cui all'art. 13, lettera d.
3. In relazione alle sopraccitate competenze il Direttore Generale rappresenta l'Ente presso i terzi.
4. L'incarico di Direttore Generale può essere affidato al personale direttivo dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato, premesso, in ogni caso, la continuità dei rapporti in atto.

Art. 15

-Revisore dei Conti-

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un il Revisore dei Conti al quale spetta il controllo della regolare gestione e amministrazione contabile e fiscale dell'Ente. A tale scopo deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato, senza limiti di mandato; deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Alfredo Pisci
Alfredo Pisci

Corrado Lupin
Carlo Capon
Mario Tasso Per

3. Il Revisore dei Conti esercita la propria attività nei limiti delle norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 16

-Esercizio finanziario-

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale, nei termini stabiliti dalla legge.
3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17

-Norme sull'estinzione-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di leggi, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 18

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-


1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19


-Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

IL PRESIDENTE Natale Ferrari




I CONSIGLIERI Capoani avv. Carlo



Corada Serafino



Mondini don Eugenio



Pavesi prof. Maria Teresa

